LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

Fiscalità, welfare e famiglia

di Sonia Tripaldi

Bologna, 23 maggio 2017

Gli argomenti

La legge Cirinnà

Unioni civili e convivenze di fatto.

Riflessi fiscali della legge

Deduzioni e detrazioni per le persone fisiche

L’impresa familiare

Il trust «dopo di noi»

Legge 20/5/2016 (cd. legge Cirinnà)

Istituisce **l'unione civile** tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Disciplina le **convivenze di fatto**.

Le Unioni civili

Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da «due persone maggiorenni dello stesso sesso... (omissis) ... mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Unioni civili (art. 1, comma 13)

«Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.» (art. 1, comma 13)

Unioni civili (art. 1, comma 20)

«Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184.

Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.» (art. 1, comma 20)

Le convivenze di fatto

Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Le convivenze di fatto

La convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri

- tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso);
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 223/1989);
- tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Le convivenze di fatto (art. 1, c.50)

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza**.

Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all'unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

Conseguenze

La legge equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. n. 184 del 1983)

L'assimilazione coniuge/partner opera solo nel caso delle unioni civili. Tale assimilazione non sussiste nei casi di convivenza.

La dichiarazione congiunta
le istruzioni al modello 730

Se entrambi i **coniugi** possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i **coniugi** possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei **coniugi** avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il **coniuge** che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

La dichiarazione congiunta

Dichiarazione congiunta

SI → per tassare i redditi propri e quelli del coniuge (o del/la compagno/a unito/a civilmente)

NO → convivenza more uxorio

NO → persone incapaci - compresi i minori

NO → nel caso di decesso di uno dei coniugi/uniti civilmente avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Detrazioni per familiari a carico

Detrazioni per familiari a carico

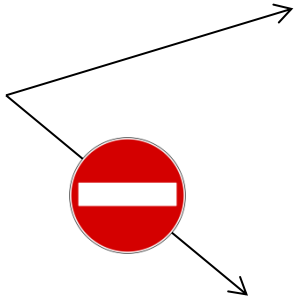

Uniti civilmente

Figli del partner

L’estensione con riferimento al partner “unito civilmente” rileva solo in capo al partner dello stesso sesso.
Non rileva per il figlio eventualmente a carico di uno dei due partner.

La separazione

La cessazione del vincolo unitivo, così come nel matrimonio, comporta l'obbligo per una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento. Ciò ai fini fiscali ha l'effetto di rendere applicabile l'art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell'assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio. Specularmente, nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l'art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Separazione

In occasione della separazione personale (o del divorzio) i *coniugi* si possono impegnare con negozi che presentano una caratterizzazione specifica costituita dalla loro connessione con situazioni riguardanti la condizione familiare del soggetto (nella sua fase patologica), che costituisce l'elemento qualificante degli accordi traslativi in esame.

Regole generali ⟷ Autonomia privata nel diritto di famiglia

Le regole generali

Art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente

«gli **assegni periodici** corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria»

(cfr. circolare n. 7/2017)

Assegno «una tantum»

L’assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge, NON è DEDUCIBILE, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.

Articolo 19 legge n. 74/1987

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Articolo 19 legge n. 74/1987

Regime esentativo è applicabile a:
Atti giudiziari di scioglimento del matrimonio o di separazione personale.
Atti che i coniugi pongono in essere *sotto il controllo del giudice* per regolare i rapporti patrimoniali anche quando hanno ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli (circolari 27/2012 e 18/2013)

Questioni pratiche

Regime esentativo non è applicabile agli accordi tra genitori ex conviventi.

Regime esentativo applicabile anche quando il provvedimento di scioglimento è emesso da un’autorità giudiziaria estera

Impresa familiare

Nelle **unioni civili** si applicano le stesse disposizioni del codice civile previste per i coniugi nell'ambito dell'impresa familiare.
Per le **convivenze delle coppie di fatto** è stata inserita nella legge una specifica norma che regolamenta la partecipazione agli utili.

Impresa familiare

All’interno dell’unione civile, che riguarda persone dello stesso sesso, le regole sono le stesse previste per i coniugi sposati, art. 1 comma 13, che riguarda il regime patrimoniale applicabile, che nell’ultimo capoverso prevede l’applicazione delle «disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile».

Impresa familiare

Fra queste, è compreso l'articolo 230 bis, che regolamenta appunto l'impresa familiare, in base al quale:

«salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il **familiare** che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare *ha diritto al mantenimento* secondo la condizione patrimoniale della famiglia e *partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi* nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato».

Impresa familiare

Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, il comma 46 della legge introduce l'articolo 230 ter al codice civile, formulato nel modo seguente:

«al **convivente di fatto** che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Coniugi ed uniti civilmente

- ✓ Possibilità di presentare il 730 congiunto
- ✓ Detrazione per coniuge a carico
- ✓ Detrazione\deduzione fiscali di spese per coniuge a carico
- ✓ Agevolazioni fiscali per welfare aziendale
- ✓ Agevolazioni fiscali per l'abitazione principale
- ✓ Possibilità di gestire un'azienda coniugale o un'impresa familiare
- ✓ Applicabilità delle norme sul fondo patrimoniale.

La legge «dopo di noi»

la Legge Dopo di Noi, contiene alcune norme, anche fiscali, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Ha previsto nuove disposizioni civilistiche in materia di trust, introducendo, tra l'altro, nel sistema giuridico italiano un peculiare "contratto di affidamento fiduciario".

La legge «dopo di noi»

L'articolo 6, comma 2, della legge disciplina un tipo di trust avente come "finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti" e tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo.

Il successivo comma 3, inoltre, prevede che il trust rispetti, congiuntamente, tutta una serie di condizioni.

Il trust «dopo di noi»

Ai fini fiscali, la Legge Dopo di Noi stabilisce un trattamento di favore ai fini **dell'imposizione indiretta** allo scopo di non gravare di alcun tributo indiretto il patrimonio che dovrà assolvere ai bisogni del beneficiario, spostando temporalmente il carico tributario, in caso di trasferimento del patrimonio residuo a favore di soggetti diversi rispetto a coloro che hanno istituito il trust, ad un momento successivo ovvero quando verrà meno l'esigenza di assistenza, a seguito della morte del disabile (cfr. articolo 6, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9).

Il trust «dopo di noi» *decorrenza agevolazione*

Il comma 9 dell'articolo 6 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il successivo comma 10 dispone, invece, che "le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano dal 1° gennaio 2017" e il comma 11 che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo".

Il trust «dopo di noi» *decorrenza agevolazione*

La mancata attuazione dei suddetti decreti è stata esaminata dalla XII Commissione Permanente (Affari Sociali) che, in data 30 marzo 2017, a seguito dell'interrogazione a risposta in commissione n. 5-10627, ha precisato che "le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative".
Pertanto la disciplina fiscale ivi prevista è di evidente ed immediata applicazione.

Il trust «dopo di noi»: un caso pratico

Il Trust è istituito a favore di un soggetto affetto da grave disabilità che, finché in vita, godrà delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e il soddisfacimento dei propri bisogni di vita. La realizzazione da parte del Trust di tali attività assistenziali ne costituiscono scopo e finalità esclusiva in base alla atto istitutivo. Il Trust è irrevocabile e terminerà alla data del decesso del beneficiario.

Nel caso esaminato il soggetto disabile non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come beneficiario dei beni del trust in questione quanto, piuttosto, dell'assistenza in cui risiede lo scopo "esclusivo" della costituzione del Trust stesso. Ne consegue che il trust in esame rientra tra la categoria dei trust "opachi" i cui redditi prodotti sono tassati direttamente in capo al Trust.